Le proposte di modifica al testo della delega fiscale in Commissione finanze al senato

Difesa in Ctp ai revisori legali

Si estende la platea dei soggetti abilitati al contenzioso

DI BEATRICE MIGLIORINI

Per i revisori legali si aprono le porte delle commissioni tributarie. A difendere i contribuenti in lite con il fisco, poi, ci saranno anche i tributaristi e i consulenti tributari (quelli che al 30 settembre 1993 non erano ancora iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio). L'ampliamento della platea dei soggetti abilitati alla difesa tributaria dipenderà dalla riformulazione, da parte dei relatori **Mauro Maria Marino** (Pd) e **Salvatore Sciascia** (Pdl), dell'emendamento alla delega fiscale che, a oggi, prevede genericamente «l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie» (si veda *ItaliaOggi* del 9 gennaio 2013). La presentazione del nuovo testo, con il relativo voto, sono programmati in Commissione finanze al Senato martedì 14 gennaio, data in cui verrà formalizzato anche il voto sulle ultime 25 proposte di modifica sopravvissute al lavoro di scrematura effettuato contemporaneamente nell'ultimo mese, dalle Commissioni bilancio e finanze del senato. Calendario alla mano, quindi, l'Aula di palazzo Madama potrà iniziare l'esame del testo completo già a partire da martedì 21 gennaio e, in quella sede, è attesa la presentazione degli emendamenti da parte del governo. E se, da un lato, i lavori del senato sembrano orientarsi verso l'apertura alla rappresentanza dei contribuenti anche ai soggetti privi di un albo, come i revisori legali, dall'atro lato c'è chi ritiene inaccettabile il solo pensiero. «Una previsione indistinta può essere letta come il secondo atto dello smantellamento delle competenze e delle professionalità degli iscritti agli Ordini, posto in essere dopo l'allargamento della rappresentanza presso le Entrate in favore dei tributaristi iscritti al ruolo camerale e dei Caf sancito con la legge di stabilità», ha spiegato Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, «devono essere ben valutate le conseguenze che porterebbe con sé una decisione di questo tipo nei confronti dei sistemi previdenziali collegati agli albi». E se il capitolo sulla giustizia tributaria è ancora aperto, appare, invece, chiuso quello sui giochi pubblici (art. 14). Nel corso della seduta di ieri della VI Commissione di Palazzo Madama, infatti, sono state respinte le proposte di modifica volte, all'inasprimento delle pene nei confronti degli esercenti che vendano giochi con vincite ai minorenni, al divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni, al divieto della pubblicità riguardante il gioco on line in mancanza della concessione statale di gioco. «Abbiamo ritenuto opportuno non rimettere mano all'impianto dell'art. 14 così come uscito dalla camera, ma», ha spiegato a *ItaliaOggi* il relatore Marino, «nonostante questo, presenteremo un ordine del giorno per fare in modo che le quote sui giochi pubblici raccolte all'interno degli ippodromi non vengano ricomprese tra quelle destinate allo sviluppo del settore ippico».

Alfano: più funzioni pubbliche agli Ordini

Semplificazioni ad ampio raggio, incremento delle azioni di sussidiarietà di funzioni pubbliche ai professionisti, sburocratizzazione dell'avvio di attività imprenditoriale. Questi i temi al centro dell'incontro avvenuto ieri pomeriggio a Palazzo Chigi tra il vicepremier Angelino Alfano e una delegazione del Cup (Comitato unitario degli ordini e collegi professionali). «È stata un'occasione di franco confronto su come le professioni italiane possono essere utili al paese», ha dichiarato la presidente Marina Calderone. «C'è stata piena sintonia di vedute particolarmente sulle azioni di sussidiarietà di funzioni pubbliche che possono essere assegnate ulteriormente ai professionisti. Molto interessante è anche l'idea presentata della sburocratizzazione dell'avvio delle attività imprenditoriali, senza cioè intralci autorizzatori ma con la certificazione da parte di un professionista della ricorrenza dei requisiti. Così come le proposte di semplificazione ad ampio raggio, necessarie al rilancio dell'economia. Abbiamo ribadito la nostra posizione, a tutti nota, che mira a rendere semplice e funzionale il sistema giuridico tramite una serie di interventi mirati», ha poi aggiunto. «Gli ordini professionali sono un valore aggiunto per il paese», ha sottolineato il vicepremier Angelino Alfano, «che deve essere tutelato. Le azioni di sussidiarietà di funzioni pubbliche devono assolutamente incrementate».



Angelino Alfano

Brescia non lo ha previsto. E il Tar la boccia

Anche la moschea nel piano regolatore

DI DARIO FERRARA

C'è chi dice no: alle moschee, per esempio. Ma se è il comune a farlo, addirittura nel piano di governo del territorio, va incontro a una bocciatura sicura. È quanto avviene a Brescia dove è annullata la delibera del Consiglio comunale laddove l'amministrazione non si fa carico delle esigenze delle confessioni diverse dalla religione cattolica. Lo stabilisce il Tar Lombardia con la sentenza 1176/13, pubblicata il 28 dicembre scorso dalla prima sezione della sede bresciana.

Limitazione inammissibile. A ottenere lo stop alla delibera di approvazione del Pgt è l'associazione culturale islamica Muhammadiah, cui va riconosciuta la qualifica di «associazione esponenziale». Non ha buon gioco l'amministrazione locale nel tentare di negare la legittimazione attiva della controparte sostenendo che il centro islamico non rappresenterebbe l'intera comunità musulmana in città: non tutte le religioni, osservano i giudici, sono organizzate come la Chiesa cattolica secondo una struttura piramidale con una autorità di vertice, mentre restringere la legittimazione ai soli gruppi sociali organizzati in via unitaria equivarrebbe a negare di fatto la tutela giurisdizionale a un vasto insieme di interessi. Ed è noto che a Brescia c'è una forte comunità musulmana.

Omessa istruttoria. Il ricorso è fondato nel merito perché al Pgt del comune è mancata una corretta istruttoria: l'amministrazione mostra infatti di non aver realtà sociali espressione di religioni non cattoliche, specialmente islamiche, esistano in città. E soprattutto l'ente non valuta le istanze dell'associazione islamica in termini di servizi religiosi e di decidere motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte nel conseguente piano dei servizi. Le norme, peraltro, impongono la stipula di una convenzione fra amministrazione e associazioni, che deve ritenersi richiesta per realizzare opere con «contributi e provvidenze» pubblici. Risulta annullata anche la classificazione imposta dall'amministrazione all'immobile che include l'edificio nei nuclei di antica formazione soltanto per il quartiere in cui sorge: servirà anche qui una corretta istruttoria che tenga conto delle caratteristiche dell'immobile. Spese di giudizio compensate per metà.

La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

© Riproduzione riservata

Cassazione: ok recupero tasse sulla plusvalenza

Sottocosto ai parenti Il fisco va all'attacco

DI DEBORA ALBERICI

L'amministrazione finanziaria può recuperare le maggiori imposte sulla plusvalenza realizzata dalla vendita di immobile sottocosto a un parente. Infatti, il contratto si presume simulato se sussiste troppa differenza fra il corrispettivo realizzato e il valore venale.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 245 del 9 gennaio 2014, ha respinto il ricorso del titolare di una ditta individuale che aveva venduto alla moglie un appartamento, poi adibito a residenza della famiglia, ben al di sotto del valore venale.

Per la Suprema corte il recupero a tassazione è giustificato dalla simulazione dei contratti, come spesso avviene fra familiari.

Accordi fraudolenti che possono essere provati dall'amministrazione finanziaria anche mediante presunzioni semplici, come il valore venale del bene.

«Nel caso in esame», si legge nelle motivazioni, «non può desumersi il difetto di altri elementi, oltre all'accertamento del valore venale, proposti dall'Ufficio, idonei (per gravità, precisione e concordanza) a far fondatamente ritenere, prima, che la contabilità della ditta, formalmente regolare, in realtà fosse inattendibile e, poi, che il corrispettivo ricavato fosse, diverso da quello denunziato, ma pari a quello del valore venale».

Infatti, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un'unità immobiliare, l'onere di fornire la prova che l'operazione è parzialmente (quanto al prezzo di vendita) simulata incombe all'amministrazione finanziaria, la quale adduca l'esistenza di un maggiori ricavi, e può essere adempiuto anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, «non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga a un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale».

Anche la Procura generale del Palazzaccio, nell'udienza tenutasi lo scorso 27 novembre, ha chiesto alla sezione tributaria di respingere il ricorso del contribuente e di confermare, quindi, l'atto impositivo.

La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

© Riproduzione riservata